



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER - SILENZIO ASSENSO

Titolo: T.A.R. Basilicata, Sez. I 12 ottobre 2023, n. 586 – Impianti FER – art. 12 DPR 387/2003 come modificato dal d.l. 50/2022 - Silenzio-assenso maturato sull'istanza di autorizzazione unica volta alla realizzazione e alla gestione di un impianto eolico

Con la sentenza in commento il TAR Basilicata è stato chiamato a giudicare sull'accertamento mero dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, slegato da una correlata domanda di annullamento. La questione riguardava l'applicazione dell'articolo 7 d.l. n. 50 del 2022, il quale ha introdotto misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Nello specifico, il comma 1 ha previsto che, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA. Il comma 2 ha stabilito che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, in uno con quelle adottate dal Consiglio dei ministri nel caso di amministrazioni dissenzienti. Infine, ha disposto che il procedimento debba concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata ove il Consiglio dei ministri si sia espresso con VIA favorevole. Il d.l. 50/2022 ha dettato, infine, disposizioni transitorie stabilendo che le semplificazioni previste si applichino anche ai procedimenti in corso, come quello oggetto di giudizio.

Il TAR afferma che la disposizione semplificatoria trova applicazione anche per quei casi, come quello oggetto di giudizio, in cui la deliberazione del Consiglio dei ministri sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, ma l'iter procedimentale autorizzatorio non si sia ancora concluso. Anche alla luce della relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del d.l. n. 50 del 2022, la sentenza riconosce che le citate norme hanno configurato "un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l'inerzia dell'Amministrazione competente allorché sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri." Di conseguenza, essendo il procedimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 387 del 2003 in corso alla data di emanazione del decreto-legge n. 50 del 2022, e considerato che la Regione non lo ha concluso nei sessanta giorni successivi alla comunicazione alla Regione Basilicata della deliberazione del Consiglio dei ministri, la sentenza riconosce nella fattispecie formato il silenzio assenso.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202300091&nomeFile=202300586_01.html&subDir=Provvedimenti